

Comparto Scuola - CCNL 2006/2009

Ipotesi di contratto firmato il 7.10.2007

Le principali novità

Relazioni sindacali (Capo II)

- La formazione ritorna ad essere materia di contrattazione. Con il Contratto Integrativo Nazionale (CIN) saranno definiti obiettivi, finalità e criteri di ripartizione delle risorse.
- A livello nazionale sono inserite tra le materie di informazione preventiva:
 - ✓ risorse (“capitolone”, legge 440/97, etc.);
 - ✓ esiti dei monitoraggi effettuati dall’Amministrazione;
 - ✓ accesso al sistema Intranet del MPI.
- Presso ciascuna Direzione Regionale è istituita una “*commissione bilaterale*” incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sull’intero territorio regionale.
- A livello di istituzione scolastica, tra le materie di informazione preventiva annuale, sono annoverate:
 - ✓ il piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - ✓ i criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali.
- A livello di istituzione scolastica, i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari sono compresi tra quelli i cui criteri per l’attribuzione sono soggetti a contrattazione.
- Sono fissati in modo preciso i termini per la sottoscrizione dei contratti di istituto.
- Le questioni controverse, sorte a livello di istituzione scolastica, saranno sottoposte alla “*commissione bilaterale*” regionale.
- E’ indicato il termine del 31 agosto per il pagamento dei compensi per tutte le attività svolte durante l’anno scolastico.
- Il contratto di istituto è inviato - per il controllo - dal Dirigente Scolastico ai revisori entro 5 giorni. Decorsi 30 giorni senza rilievi, il contratto medesimo è stipulato definitivamente e produce i suoi conseguenti effetti.

Norme comuni (Capo III)

- E' fissato al 31 ottobre il termine per la conclusione della contrattazione regionale per le "aree a rischio" e per le "aree a forte processo immigratorio".
- Il permesso retribuito di giorni 15 consecutivi in occasione del matrimonio sarà fruibile da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio medesimo.
- I permessi retribuiti per lutto sono "allargati" al convivente.
- Entrambi i docenti della scuola dell'infanzia presenti alla mensa hanno diritto alla fruizione gratuita del servizio medesimo.
- Analogamente ne ha diritto il personale ATA di servizio alla mensa.

Docenti (Capo IV)

- Sono inserite alcune scelte di indirizzo per valorizzare la funzione e il profilo professionale dei docenti, con particolare riferimento alla ricerca, all'innovazione e alla documentazione. Gli obiettivi espliciti sono quelli di: liberare i docenti da impegni burocratici, riequilibrare le retribuzioni e correlarle alle prestazioni professionali, valorizzare il lavoro d'aula.
- Sono richiamati e confermati gli esiti sottoscritti nel maggio 2004 dalla "Commissione ex art. 22 CCNL".
- In sede contrattuale, con ulteriori risorse specificamente destinate, saranno definiti sistemi di incentivazione e di valorizzazione per il personale docente.
- Tra gli adempimenti individuali (rientranti nelle "attività funzionali all'insegnamento") sono inserite le attività di ricerca, innovazione e documentazione.
- Sia le ore di insegnamento previste dal D.M. 80 del 3.10.2007 (debiti scolastici) sia quelle prestate in attività di recupero sono considerate aggiuntive e come tali retribuite con i compensi previsti dalle specifiche tabelle (€ 50,00).
- Per continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio fino al termine degli scrutini finali.
- In caso di completamento di tutto l'orario settimanale ordinario (18, 24, 25 ore, a seconda degli ordini scolastici), il docente supplente ha diritto al pagamento della domenica (art. 2109, comma 1, del Codice Civile).
- Per il personale che opera nelle attività EDA e altre tipologie (art. 38, CCNL) è prevista una specifica sequenza contrattuale in attesa dell'attuazione del comma 632 dell'art. 1 della legge 296/06 (la Finanziaria 2007).

Personale ATA (Capo V)

Tutta la disciplina è rinviata ad una specifica sequenza da realizzare entro 60 giorni dalla sottoscrizione del CCNL con le seguenti indicazioni:

- ✓ raddoppio (da 16 mila a 32 mila) e rivalutazione (da € 330 a € 500 e da € 1.000 a € 1.100) delle posizioni economiche ex art. 7 CCNL 7.12.2005;
- ✓ realizzazione di ulteriori posizioni economiche nell'area B (circa 16 mila, con prevedibile importo di € 1600,00) finalizzate allo svolgimento di attività lavorative complesse caratterizzate da autonomia operativa. L'accordo avverrà con le procedure previste dall'art. 48 CCNL;
- ✓ declaratoria dei profili professionali;
- ✓ DSGA: revisione dell'indennità di amministrazione e dell'accesso al fondo.

Sono stati definiti, invece, i nuovi titoli di accesso alle varie professionalità ATA.

Formazione (Capo VI)

- Sono contrattualizzati a livello nazionale obiettivi, modalità e criteri di ripartizione delle risorse destinate alla formazione del personale.
- Si riconferma il valore della formazione quale leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, richiamando i principi contenuti nell' "*Intesa sulla conoscenza*".
- Nel piano annuale delle istituzioni scolastiche è incluso il piano di formazione del personale ATA.
- E' istituita una "*commissione bilaterale per la formazione*" con compiti di programmazione e realizzazione di iniziative di formazione nazionale per il personale del comparto.

Tutela della salute nell'ambiente di lavoro (Capo VII)

- Nel caso che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) non possa essere individuato tra i componenti la RSU, è previsto che quest'ultima designi come RLS un qualsiasi altro soggetto tra i lavoratori della scuola.

Aspetti economico-retributivi (Capo VIII)

- Gli stipendi tabellari sono adeguati all'inflazione programmata e con le scadenze previste nell'Accordo Organizzazioni Sindacali-Governo sottoscritto lo scorso maggio: 1° gennaio 2006; 1° febbraio 2007; 31 dicembre 2007 (vedi tab. 1 e 2).
- Gli ulteriori incrementi del CIA e della RPD saranno definiti a gennaio 2008 tramite apposita sequenza, con l'obiettivo di inserire tali istituti retributivi nel calcolo dell'importo della 13^a mensilità (in modo da equiparare detto importo allo stipendio mensile).
- Il Fondo dell'Istituzione Scolastica (FIS) sarà ripartito con modalità molto più semplici:
 - ✓ 15% in funzione del numero delle sedi di erogazione del servizio;
 - ✓ 68% in base al numero degli addetti in organico di diritto;
 - ✓ 17% in base all'organico di diritto dei docenti della scuola secondaria di II grado (ex IDEI).
- I valori unitari per la determinazione dell'entità del FIS saranno definiti con apposita sequenza contrattuale.
- Sono rivalutate le misure dei compensi orari e delle indennità di lavoro notturno e festivo (vedi tab. 5, 6, 7 e 8).
- Nelle scuole slovene l'indennità di bilinguismo e trilinguismo è estesa al personale ATA.
- Dal 1° gennaio 2006 - ai fini del TFR - il CIA e la RPD sono inclusi nella specifica base di calcolo.

Norme disciplinari del personale docente (Capo IX)

- Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e in attesa del loro riordino, la materia è rinviata ad una specifica sequenza contrattuale da avviare entro 30 giorni dalla stipula del CCNL.

Mobbing (Capo IX)

- E' istituito un "*comitato paritetico sul mobbing*" con compiti di raccolta dei dati quali-quantitativi del fenomeno, di individuazione delle possibili cause, di proposte di intervento in ordine alla prevenzione delle situazioni e per la definizione dei codici di condotta.

Personale delle scuole italiane all'estero (Capo X)

- In coerenza con l'Atto di Indirizzo, le parti concordano nel rinviare la disciplina di questa materia ad apposita sequenza contrattuale da avviare fin dall'entrata in vigore del CCNL.
- A tal fine sono individuati alcuni obiettivi:
 - ✓ relazioni sindacali;
 - ✓ attuazione autonomia didattica;
 - ✓ piena applicazione dei diritti sindacali;
 - ✓ ridefinizione delle modalità di retribuzione connessi al trattamento economico del personale a tempo determinato;
 - ✓ ridefinizione delle norma contrattuali sulla destinazione che costituisce mobilità professionale.

Personale delle istituzioni educative (Capo XI)

La disciplina di questa materia è rinviata ad apposita sequenza contrattuale.

Disposizioni finali

- E' affermato in modo esplicito che i periodi di distacco o aspettativa sindacale sono considerati servizio effettivo ed utile ai fini della progressione economica di carriera.
- Sono recepite le disapplicazioni concernenti il decreto legislativo 59/04 (tutor, mobilità, etc.) già stabilite nell'accordo Organizzazioni Sindacali-ARAN del 17.7.2006.